



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Istituzione di una banca dati per l'attivazione di tirocini presso l'Agenzia Italiana del Farmaco

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze: *"Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326"*, così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 106 dell'8 maggio 2012;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 22 del 28 gennaio 2015);

Vista la legge 25 giugno 1997, n. 196, recante Norme in materia di promozione dell'occupazione e, in particolare l'art. 18;

Visto il D. M. 25 marzo 1998, n. 142, Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all' articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 , sui tirocini formativi e di orientamento;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita e, in particolare l'art. 1, comma 34;

Visto l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 24 gennaio 2013 per l'attuazione dell'art. 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Linee guida in materia di tirocini";

Vista la delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, recante "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini";

Visto l'art. 50, comma 1, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente;

Viste le determinazioni del Direttore Generale n. 109 del 23 aprile 2009 e n. 146 del 7 luglio 2011, con le quali è stato previsto il sussidio economico da riconoscersi a favore dei soggetti tirocinanti presso l'Agenzia;

Considerato che l'esperienza del tirocinio rappresenta un'opportunità significativa per chi sta per concludere o ha concluso il proprio percorso di studi;

Considerato che l'Agenzia, nel voler favorire la conoscenza diretta del mondo del lavoro ed incentivare momenti di alternanza tra studio e lavoro degli studenti, è favorevole ad ospitare nei propri Uffici gli aspiranti tirocinanti che, attraverso la conoscenza e l'approfondimento delle attività istituzionali della stessa, possano mettere a frutto le conoscenze maturate nell'ambito del percorso di studio universitario;

Ritenuto necessario disciplinare lo svolgimento dei tirocini da svolgersi presso la sede dell'Agenzia;

DETERMINA

Art. 1

(Oggetto e definizioni)

1. È istituita una Banca Dati per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento professionale, curriculari e di inserimento o reinserimento presso gli uffici dell'Agenzia Italiana del farmaco, sita in Roma in Via del Tritone, 181 (di seguito denominata "Banca dati").
2. Il tirocinio è una misura formativa finalizzata a creare un contatto diretto tra l'amministrazione ed il tirocinante, allo scopo di orientare ed agevolare le scelte professionali di quest'ultimo, ovvero finalizzata a percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Il tirocinio, in ogni caso, consiste in una esperienza di orientamento al lavoro e di formazione che non configura un rapporto di lavoro.
3. I tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani nel percorso di transizione tra il sistema dell'istruzione e il mondo del lavoro mediante una formazione a diretto contatto con quest'ultimo. I destinatari sono i soggetti in possesso di un titolo di studio conseguito entro e non oltre dodici mesi.
4. I tirocini curriculari sono finalizzati al completamento di un percorso formativo più ampio intrapreso dal tirocinante, che danno diritto a crediti formativi e sono inclusi nei piani di studio di Università o degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari oppure

previsti all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, pur non direttamente finalizzati al conseguimento di crediti formativi, ma promossi da Università o Istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio dei titoli accademici o da ente di formazione accreditato.

5. I tirocini di inserimento o reinserimento sono destinati a persone disoccupate, anche in mobilità, persone inoccupate, nonché i lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, nonché in favore dei disabili di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 1999, delle persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 e delle persone richiedenti asilo, ai sensi del DPR n. 303 del 2009 o delle persone titolari di protezione internazionale.

Art. 2

(Requisiti per la candidatura. Selezione)

1. L'iniziativa è riservata ai laureati o laureandi degli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici come previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), della delibera di Giunta della Regione Lazio 18 luglio 2013, n. 199, e con i quali l'Agenzia ha stipulato o si riserva di stipulare una apposita convenzione così come previsto dall'articolo 6, comma 1, della delibera medesima.

2. I tirocini sono attivati solo dopo la predisposizione da parte dell'Agenzia, per ciascuno dei tirocinanti selezionati, di uno specifico progetto formativo contenente i dati identificativi dei soggetti coinvolti, gli elementi descrittivi del tirocinio e le specifiche del progetto, ivi incluse le attività affidate al tirocinante e gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio.

3. I progetti formativi riguardano le funzioni dell'Agenzia e, in particolare, i seguenti ambiti:

- accesso al farmaco e suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa della salute;
- governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria e competitività dell'industria farmaceutica;
- innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure registrative, in particolare per determinare un accesso rapido ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare;
- rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e con gli altri organismi internazionali;
- conoscenza e cultura sul farmaco e raccolta e valutazione delle *best practices* internazionali.

4. Per presentare la propria candidatura gli aspiranti tirocinanti laureati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea, ovvero diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale, conseguita da non più di 12 mesi dall'attivazione del tirocinio;

b) tesi di laurea nell'ambito delle funzioni dell'Agenzia.

L'Agenzia tiene conto, inoltre, ai fini della valutazione della candidatura, di eventuali opere, progetti e pubblicazioni inerenti le funzioni dell'Agenzia.

5. Per presentare la propria candidatura gli aspiranti tirocinanti laureandi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione al corso di laurea di primo livello o ciclo unico, secondo livello specialistica, magistrale o ciclo unico.

L'Agenzia tiene conto, inoltre, ai fini della valutazione della candidatura, di eventuali opere, progetti e pubblicazioni inerenti gli ambiti di interesse dell'Agenzia.

6. L'Agenzia si riserva, altresì, di prendere in considerazione l'attivazione di tirocini promossi anche da parte degli altri soggetti elencati all'articolo 3, comma 1, della delibera di Giunta della Regione Lazio 18 luglio 2013, n. 199.

7. Il tirocinio è attivato a seguito di selezione tra le domande di candidatura presenti nella Banca dati. La selezione è effettuata dal Dirigente dell'Ufficio che si rende disponibile ad ospitare il tirocinante.

Art. 3
(Limite numerico)

1. L'Agenzia, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7, comma 2, lett. c), della Delibera della Giunta Regionale 18 luglio 2013, n. 199, richiamata in premessa, può ospitare fino ad un numero di tirocinanti pari al dieci per cento dei lavoratori presenti in organico.

Art. 4
(Durata del tirocinio e indennità di partecipazione)

1. I tirocini attivati hanno una durata, comprensiva di eventuali proroghe ed esclusi eventuali periodi di sospensione per maternità e malattia lunga, non superiore a sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento, non superiore a 12 mesi per i tirocini di inserimento o reinserimento e curriculari e non superiore a 24 mesi, in caso di attivazione in favore di persone disabili.

2. E' richiesta ai tirocinanti la frequenza quotidiana di 7 ore e 12 minuti, dal lunedì al venerdì, per un impegno in media di 36 ore settimanali, fatte salve esigenze specifiche che dovessero emergere nel corso del progetto formativo.

3. A seguito dell'attivazione del tirocinio, è corrisposta al tirocinante l'indennità di partecipazione al tirocinio, così come prevista dalle determinazioni del Direttore Generale n. 109 del 2009 e n. 146 del 2011. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima pari al 70% dell'orario previsto su base mensile.

4. Qualora la partecipazione fosse inferiore, l'indennità sarà erogata in misura proporzionale alla effettiva presenza.

5. L'indennità di partecipazione è erogata a cadenza mensile posticipata, a fronte del regolare svolgimento delle attività previste nel progetto formativo di tirocinio, che è attestato dal tutor del tirocinante, individuato dal Dirigente dell'Ufficio presso il quale il tirocinante è assegnato.

Art. 5
(Attività del tirocinante)

1. Il tirocinante è tenuto all'osservanza degli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché dal Codice di comportamento dell'Agenzia, entrambi pubblicati sul sito istituzionale, al link <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/codice-di-disciplina-dei-dipendenti-pubblici>.

2. Il tirocinante è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché a rendere la dichiarazione prevista dal Regolamento sul conflitto di interessi, adottato dall'Aifa con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015, n. 7.

3. Il tirocinante deve segnalare ogni eventuale sospensione del tirocinio o altro inconveniente, a sé imputabile, al tutor designato dal soggetto promotore.

4. Nel caso in cui il tirocinante non osservi le disposizioni di cui al presente atto o abbia un comportamento non decoroso o, comunque, lesivo di diritti o interessi dell'Agenzia, la medesima potrà interrompere lo svolgimento del tirocinio, previa comunicazione al soggetto promotore.

Art. 6

(Utilizzo delle apparecchiature e del materiale di studio e partecipazione ai corsi)

1. Le apparecchiature e gli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia sono utilizzati dai tirocinanti nel pieno rispetto dei fini formativi.

Art. 7

(Presentazione delle domande. Termini e modalità)

1. Coloro che sono interessati ad essere inseriti nella banca dati compilano la domanda di candidatura, scaricabile all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it e allegano ad essa la seguente documentazione:

- a) *curriculum vitae*, datato e firmato, in formato europeo;
- b) *abstract* della tesi di laurea in non più di 400 parole, se trattasi di candidato laureato;
- c) copia di eventuali opere, progetti e pubblicazioni (*paper*, tesine, articoli) inerenti le funzioni dell'Agenzia;
- d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

2. La domanda e i relativi allegati sono inviati, esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo tirocini@aifa.gov.it. Nell'oggetto della e-mail deve essere indicato quanto segue: "Candidatura tirocini AIFA".

3. Non sono prese in considerazione le domande di candidatura con dati incompleti o allegati mancanti.

4. La domanda di candidatura non è soggetta a termini di presentazione.

Art. 8

(Trattamento dei Dati)

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, l'Agenzia Italiana del Farmaco, titolare dei dati personali forniti, garantisce che gli stessi sono utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente atto.

Art. 9

(Responsabile del procedimento)

1. La struttura organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio risorse umane.

Art. 10

(Norme Finali)

1. Il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (www.agenziafarmaco.gov.it).

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alla normativa e alle disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di tirocini.

Roma, 05-04-16

Il Direttore Generale
(Luca Pani)

